

**ALLEGATO 3**

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA  
SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI**

**VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
DEL PROGETTO DI PIANO REGIONALE AMIANTO  
(legge 27 marzo 1992 n. 257 "norme relative alla cessazione  
dell'impiego dell'amianto")**

**RAPPORTO PRELIMINARE**  
**(ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006)**

**novembre 2017**

Il presente documento è stato elaborato dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia con il supporto della posizione organizzativa "Supporto alla pianificazione e programmazione attuativa strategica intersettoriale" del Servizio pianificazione territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio.

# INDICE

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>4</b>
	LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.....	4
	IL RAPPORTO PRELIMINARE.....	4
<b>2</b>	<b>IL PROCESSO DI VAS PER IL PIANO REGIONALE AMIANTO .....</b>	<b>6</b>
	IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER IL PROCESSO DI VALUTAZIONE .....	6
	LA VAS PER IL PIANO REGIONALE AMIANTO: SOGGETTI E PERCORSO VALUTATIVO .....	8
<b>3</b>	<b>INQUADRAMENTO GENERALE DEL PIANO REGIONALE AMIANTO .....</b>	<b>10</b>
	IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER IL PIANO .....	10
	CONTENUTI DEL PIANO E RAFFRONTO CON IL PIANO REGIONALE AMIANTO DEL 1996.....	11
	OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO .....	14
<b>4</b>	<b>RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI.....</b>	<b>15</b>
	PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI .....	15
<b>5</b>	<b>VERIFICA DI SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA DEL PIANO SULLA RETE NATURA 2000 .....</b>	<b>18</b>
	CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA VERIFICA DI SIGNIFICATIVITÀ RELATIVA ALL'INCIDENZA SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000.....	19
<b>6</b>	<b>VALUTAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI DOVUTI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO .....</b>	<b>22</b>
	POSSIBILI EFFETTI DEL PIANO .....	22
	ELEMENTI VALUTATIVI .....	22
<b>7</b>	<b>CONCLUSIONI .....</b>	<b>28</b>

# 1 INTRODUZIONE

## LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La valutazione ambientale strategica (VAS) rappresenta da diversi anni uno strumento importante per integrare delle considerazioni di carattere ambientale nella formazione di un Piano o di un Programma che possano avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, garantendo che gli effetti di tali strumenti sull'ambiente siano presi in considerazione durante tutte le fasi di formazione degli stessi (elaborazione, adozione e approvazione) ed anche durante le successive fasi di attuazione e monitoraggio.

Nell'ottica di sviluppo durevole e sostenibile, le politiche e le scelte pianificatorie devono basarsi sul principio di precauzione, al fine di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Sulla base di tali considerazioni e ai sensi della normativa di settore, alcuni strumenti pianificatori e loro varianti vengono assoggettati alla VAS per loro natura, mentre per altri è necessario procedere preliminarmente a una verifica di assoggettabilità: in quest'ultima casistica ricade il Piano regionale Amianto (in seguito PRA).

## IL RAPPORTO PRELIMINARE

Il presente rapporto preliminare, elaborato secondo i criteri di cui all'allegato I alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006<sup>1</sup>, ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto, è finalizzato alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del PRA.

Esso contiene una descrizione dell'aggiornamento del Piano e i dati necessari alla verifica di significatività.

Sulla base del presente rapporto, i soggetti competenti in materia ambientale sono chiamati a formulare eventuali osservazioni: di tali osservazioni tiene conto l'Autorità competente nella verifica di significatività degli impatti del PRA.

A seguito di tale verifica l'Autorità competente, sentita l'Autorità procedente, emette il "provvedimento di verifica" che assoggetta o esclude il PRA alla VAS.

---

<sup>1</sup> Decreto legislativo 152/2006 - **ALLEGATO I alla parte seconda- Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12:**

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
  - ° delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
  - ° del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

I soggetti competenti in materia ambientale possono trasmettere le loro eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione del rapporto preliminare.

## 2 IL PROCESSO DI VAS PER IL PIANO REGIONALE AMIANTO

### IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

La valutazione ambientale di Piani e Programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE (*Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*). Il suo obiettivo è quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. Si tenga presente che le dimensioni della sostenibilità nella valutazione ambientale strategica sono quella ambientale, economica e sociale che devono tra loro compenetrarsi.

I punti fondamentali che caratterizzano il processo valutativo proposto nella direttiva VAS, sono fondamentalmente:

- l'importanza dell'applicazione del processo sin dalla fase preparatoria e soprattutto durante le fasi decisionali dell'iter formativo del Piano o Programma;
- la redazione di un apposito Rapporto Ambientale contestualmente allo sviluppo del progetto di Piano o Programma;
- il ricorso a forme di consultazione e condivisione della proposta di Piano o Programma e del relativo Rapporto Ambientale;
- la continuità del processo, che non si conclude con l'approvazione del Piano o Programma, ma prosegue con la fase di monitoraggio, in modo da controllare gli effetti ambientali significativi, riconoscere tempestivamente quelli negativi non previsti e riuscire ad adottare le eventuali opportune misure correttive. La durata di tale fase coincide con quella del piano medesimo.

A livello nazionale la direttiva VAS è stata recepita dalla parte seconda del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) che disciplina e riordina gran parte della normativa nazionale in campo ambientale.

La normativa nazionale, all'articolo 6, comma 2, identifica i Piani ed i Programmi che debbono essere assoggettati alla VAS, senza bisogno di svolgere una verifica di assoggettabilità, ossia:

a) piani e programmi che presentino entrambi i seguenti requisiti:

1. riguardare i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;
2. contenere la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;

b) i Piani e Programmi che interferiscono con i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica e per i quali si rende necessaria una valutazione di incidenza ai sensi art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.

Con la specifica, al comma 3 dell'articolo citato, che i piani e programmi sopraelencati che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, nonché le modifiche dei piani e programmi sopraelencati già approvati, sono sottoposti a VAS solo se possono avere effetti significativi sull'ambiente e pertanto necessitano di una preventiva fase di verifica di assoggettabilità, la cosiddetta fase di *screening*.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, il processo di VAS, in estrema sintesi, comprende:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

È opportuno, inoltre, evidenziare i principali soggetti richiamati dal decreto e coinvolti nel processo di VAS, che sono:

- l'Autorità procedente, che dà avvio al processo di VAS contestualmente al procedimento di formazione del Piano o Programma e successivamente elabora o recepisce, adotta o approva il Piano o Programma stesso;
- l'Autorità competente, la quale, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei Piani e dei Programmi ambientali, nazionali ed europei:
  - a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di Piano o di Programma alla valutazione ambientale strategica qualora necessario;
  - b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;
  - c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di Piano e di Programma e sul rapporto ambientale;
- il soggetto proponente, che elabora il Piano o Programma per conto dell'Autorità procedente;
- i soggetti competenti in materia ambientale, che sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici i quali, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano o Programma.

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 11/2005 (che attua la Direttiva 2001/42/CE) modificata dalla legge regionale 13/2009, anche in ambito regionale la procedura di VAS per Piani e Programmi aventi effetti sull'ambiente segue le indicazioni disposte dal decreto legislativo 152/2006.

Si evidenzia che il testo nazionale descrive le funzioni dell'Autorità competente, fondamentali ed imprescindibili nel processo valutativo, tuttavia non la individua univocamente, aprendo la strada a molteplici interpretazioni, che sono state affrontate in modo variegato dalle diverse Regioni e dagli Enti locali. La Regione Friuli Venezia Giulia, in tal senso, ha proceduto a fornire indirizzi generali per i processi di VAS di strumenti di pianificazione e programmazione la cui approvazione compete alla Regione, agli Enti locali e agli Enti pubblici del Friuli Venezia Giulia con deliberazione della Giunta regionale 2627/2015.

Si evidenzia inoltre che la parte seconda del decreto legislativo 152/2006 è stata aggiornata dal decreto legislativo 104/2017, il quale fa chiarezza in relazione ai fattori ambientali rispetto ai quali si sviluppano le valutazioni, nonché in relazione al concetto di "impatti ambientali", che sono definiti come effetti significativi sui fattori ambientali stessi.

## LA VAS PER IL PIANO REGIONALE AMIANTO: SOGGETTI E PERCORSO VALUTATIVO

Il processo di assoggettabilità alla VAS per il PRA oggetto di valutazione si struttura secondo le indicazioni di cui al titolo II della parte seconda del D.lgs 152/2006.

I soggetti coinvolti nel processo valutativo sono elencati nella seguente tabella:

<b>SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS DEL PRA</b>	
<b>AUTORITÀ PROCEDENTE</b>	<b>Giunta regionale</b>
<b>AUTORITÀ COMPETENTE</b>	<b>Giunta regionale (con il supporto tecnico del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia)</b>
<b>STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE:</b>	<b>Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia</b>
<b>SOGGETTO PROPONENTE:</b>	<b>Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia</b>
<b>SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE:</b>	<b>Regione Friuli Venezia Giulia:</b>
	DC infrastrutture e territorio - Servizio tutela del paesaggio e biodiversità
	DC risorse agricole, forestali e ittiche
	DC ambiente ed energia - Servizio geologico - Servizio difesa del suolo - Servizio disciplina Servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
	DC salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia
	<b>Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA FVG</b>
	<b>Aziende per i servizi sanitari:</b>
	Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste – ASUI TS
	Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine – ASUI UD
	Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina"
	Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli"
	Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale"
	<b>Associazione Nazionale Comuni italiani - ANCI</b>

Le fasi che contraddistinguono il percorso di assoggettabilità a VAS, in armonia con la citata normativa nazionale, sono le seguenti:

### FASE 1

Elaborazione del Rapporto preliminare da parte dell'Autorità procedente ed individuazione dei soggetti interessati da parte dell'Autorità competente in collaborazione con l'Autorità procedente.

### FASE 2

Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ed acquisizione delle loro eventuali osservazioni.

### FASE 3

Valutazione delle osservazioni pervenute, verifica della significatività degli impatti e successiva espressione del “provvedimento di verifica” da parte dell’Autorità competente.

Nel caso il provvedimento di verifica evidenziasse la necessità di procedere a VAS, si seguirebbero le indicazioni di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 152/2006.

### 3 INQUADRAMENTO GENERALE DEL PIANO REGIONALE AMIANTO

#### IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER IL PIANO

La regolamentazione in materia di amianto, in virtù delle molteplici caratteristiche intrinseche del materiale, è stata affrontata da una normativa articolata e dilazionata nel tempo tenendo conto, di volta in volta, dei diversi ambiti di interesse.

La Legge 257/92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" ha messo al bando tutti i prodotti contenenti amianto, vietando l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di prodotti contenenti amianto.

Il D.P.R. 8 agosto 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome, di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", detta i contenuti dei Piani regionali amianto che le Regioni devono predisporre.

In particolare, i Piani regionali devono avere i seguenti contenuti:

- Programmi per la dismissione dell'attività estrattiva dell'amianto e relativa bonifica dei siti, nonché censimento dei siti estrattivi di pietre verdi
- Censimento delle imprese che hanno utilizzato l'amianto nelle attività produttive e delle imprese operanti nelle attività di smaltimento e bonifica.
- Censimento degli edifici con presenza di amianto friabile, con priorità per gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva, i blocchi di appartamenti.
- Rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo, quali miniere di amianto o stabilimenti di produzione dismessi; rifiuti prodotti dalla bonifica di mezzi di trasporto; grandi strutture contenenti materiali di amianto.
- Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro tramite i presidi e i servizi delle USL.
- Controllo delle attività di smaltimento e di bonifica.
- Predisposizione di specifici corsi di formazione professionale, con rilascio di titoli di abilitazione, per gli addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica.
- Assegnazione delle risorse necessarie alle USL per i controlli previsti.
- Individuazione dei siti e definizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti di amianto.

Successivamente, il D.M. 6 Settembre 1994, ha stabilito le metodologie tecniche applicative circa la rimozione dei materiali contenenti amianto (allestimento del cantiere, decompressione, decontaminazione, smaltimento) e le metodologie riguardanti il trasporto e deposito dei rifiuti di amianto in discarica autorizzata nonché il trattamento, l'imballaggio e la ricopertura degli stessi.

Ai sensi della Legge 257/1992 e del D.P.R. 8 agosto 1994, con Decreto del Presidente della Giunta n. 0376/Pres. in data 11 ottobre 1996 è stato approvato il *Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto*.

In conformità con quanto previsto dal D.P.R. 8 agosto 1994 il Piano affrontava le seguenti tematiche:

- Censimento delle imprese che hanno utilizzato l'amianto nelle attività produttive e delle imprese operanti nelle attività di smaltimento e bonifica.
- Censimento degli edifici con presenza di amianto friabile, con priorità per gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva, i blocchi di appartamenti.
- Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro tramite i presidi e i servizi delle USL.
- Controllo delle attività di smaltimento e di bonifica.
- Predisposizione di specifici corsi di formazione professionale, con rilascio di titoli di abilitazione, per gli addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica.

Successivamente, la legge 23 marzo 2001, n. 93 recante "Disposizioni in campo ambientale", ha previsto la realizzazione di una mappatura completa del territorio nazionale delle zone interessate dalla presenza

di amianto e il relativo decreto attuativo D.M. 18 marzo 2003, n. 101<sup>2</sup> ha individuato gli strumenti per la realizzazione pratica.

Il D.M. 101/2003 aveva come obiettivo la mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale, anche finalizzata alla valutazione degli interventi di bonifica in funzione di un indice di priorità associato all'esistenza di sorgenti di amianto.

La Conferenza Unificata delle Regioni, nella seduta del 20 gennaio 2016, ha definito un accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità Montane finalizzato alla completa informatizzazione degli adempimenti previsti dall'articolo 9 della L. 257/92 e dagli articoli 250 e 256 del D.Lgs. 81/2008, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto.

In base a tale accordo è stato adottato un modello unificato per la trasmissione telematica delle suddette informazioni che vanno inviate al Ministero tramite i rispettivi portali regionali entro il 31 maggio di ogni anno.

Alla luce delle novità normative sopra citate e per dare diffusione alle attività poste in essere per l'aggiornamento della mappatura, con la legge regionale n. 34 del 20 ottobre 2017, è stato deciso di inserire il documento "Piano regionale amianto" tra i contenuti del Piano regionale dei rifiuti speciali con lo scopo di elaborare un documento di aggiornamento al precedente Piano<sup>3</sup> del 1996 integrato e funzionale ad un approccio interdisciplinare ed informatizzato.

## **CONTENUTI DEL PIANO E RAFFRONTO CON IL PIANO REGIONALE AMIANTO DEL 1996**

---

Il presente Piano, in sintesi, integra e aggiorna il precedente per quanto riguarda i seguenti aspetti:

### **Mappatura**

Il piano precedente metteva in campo un programma volto all'individuazione di possibili strutture/soggetti potenziali detentori di amianto e ne organizzava la ricognizione attraverso dei censimenti.

Il presente piano, oltre a riportare gli esiti delle successive mappature effettuate da ARPA nel 2006 e 2007 (pensiline delle stazioni ferroviarie, capannoni o strutture simili e attività produttive con presenza di amianto ubicate sul territorio regionale) e 2015 inserisce il concetto di georeferenziazione, di indice di priorità di intervento, di indice di degrado della struttura e di informatizzazione condivisa.

La georeferenziazione prevede la localizzazione tramite coordinate web gis del sito individuato e l'associazione di tutte le informazioni quali quantitative.

L'indice di priorità di intervento recepisce l'algoritmo individuato dal Gruppo di Lavoro Interregionale degli Assessorati Sanità e Ambiente, con la "Procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti dell'amianto" e serve ad identificare un indice di priorità per le procedure urgenti necessarie al ministero dell'ambiente ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'Art.20 della Legge 23.3.2001 n.93 e del Decreto 18/3/2003, n. 101.

L'indice di degrado della struttura prevede l'associazione delle strutture mappate con un indice omogeneo nel territorio regionale in grado di quantificarne temporalmente il mantenimento in opera e di dare indicazioni per la programmazione di dismissione o bonifica in situ. Questo indice verrà definito successivamente, insieme alla Direzione Centrale Salute, sulla base di criteri già individuati a livello nazionale tenendo conto della sicurezza negli ambienti di vita della popolazione.

L'informatizzazione condivisa, infine, prevede che tutte le informazioni sopra descritte siano raccolte in un unico data base (l'A.R.AM Archivio regionale amianto) e siano a disposizione degli Enti pubblici che, a vario titolo, ne sono interessati.

---

<sup>2</sup> Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93

<sup>3</sup> "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" (approvato con delibera 11 ottobre 1996 n. 0376/Pres.);

Al processo di implementazione della mappatura informatica parteciperanno attivamente anche i Comuni attraverso l'inserimento diretto delle informazioni.

### **Formazione/informazione**

Il piano precedente prevedeva, in sintesi, un seminario di formazione generale per tutti gli operatori tecnici, un corso di perfezionamento ristretto di operatori di Dipartimenti di prevenzione e un corso di addestramento sulle tecniche di analisi dell'amianto in microscopia ottica.

Il presente piano, in continuità al precedente, continua a prevedere corsi di formazione per gli addetti alle attività di rimozione e bonifica dell'amianto e per i responsabili di gestione e direzione delle attività di bonifica, finanziati dalla Direzione Centrale Formazione Lavoro della Regione.

Ad integrazione alla formazione degli operatori di settore, la Regione (Direzione Centrale Ambiente, con il supporto di ARPA, e Direzione Centrale Salute, con il supporto degli SPSAL e del CRUA) organizzerà due momenti di formazione/informazione all'anno volti all'aggiornamento dei tecnici comunali. Tali incontri saranno aperti anche al pubblico.

### **Strumentazione**

Il precedente piano, in linea con quanto previsto dall'art.11 del D.P.R. 8/08/1994 dava indicazioni in merito alla dotazione strumentale regionale.

Non avendo nulla da modificare, il nuovo piano presenta unicamente un aggiornamento della dotazione laboratoristica in Regione.

Il presente piano affronta altresì ulteriori tematiche:

### **Controllo e tracciabilità delle attività di smaltimento e di bonifica**

Il piano precedente demandava alle Provincie la sorveglianza sulle attività di smaltimento dei rifiuti in Regione e riportava quanto previsto dalla normativa vigente in merito all'iscrizione all'albo nazionale delle imprese.

Il presente piano aggiorna il precedente riportando un nuovo metodo di tracciabilità dei rifiuti contenenti amianto, già in uso a partire da gennaio 2017, direttamente in modo informatico attraverso la compilazione del software Me.LAm.

Tale applicativo, già in uso presso gli SPSAL (Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro), prevede l'inserimento delle informazioni da parte delle ditte di bonifica comprese quelle relative agli smaltimenti di rifiuti in discarica.

### **Pianificazione**

Per quanto attiene le attività di pianificazione, il nuovo piano riporta i dati di smaltimento pregressi ed analizza la capacità residua della discarica presente in regione. Non è stato possibile avviare alcuna attività di pianificazione in quanto la normativa non prevede l'obbligo di rimozione delle coperture in buone condizioni e, trattandosi di rifiuti speciali, sebbene valga il principio di prossimità (che promuove lo smaltimento in regione), deve essere garantito anche il principio di libera circolazione che ne consente lo smaltimento in tutto il territorio nazionale o, addirittura, all'estero.

### **Azioni a favore della bonifica amianto**

Parallelamente alle azioni contributive che la Regione si impegna a stanziare per la bonifica degli edifici pubblici, di proprietà privata e di imprese, il Piano prevede azioni in grado di favorire la microraccolta comunale e la raccolta in proprio attraverso la redazione di linee guida uniformi nel territorio per la corretta gestione dei rifiuti.

A supporto decisionale delle attività di rimozione sarà definito, sempre con il supporto della Direzione Centrale Salute della Regione, un metodo univoco per la determinazione dell'indice di degrado delle strutture. Questo sarà un indispensabile strumento di lavoro che:

- Sarà di supporto decisionale per i tecnici comunali al fine di definire una scala di priorità di intervento e di emanare, con le adeguate tempistiche, le ordinanze di rimozione;
- Agevolerà i privati nella programmazione degli interventi in modo da poter accedere con maggior facilità a linee contributive attive;

- Consentirà alla Regione di valutare con grande anticipo i fabbisogni in ambito di smaltimento rifiuti e di prevedere in caso di necessità la realizzazione di nuove discariche.

### **Attività in ambito sanitario**

Il piano riporta le novità in ambito sanitario, sia per quanto riguarda l'istituzione del Centro Regionale Unico amianto (ovvero un gruppo multidisciplinare di specialisti che si occupa della sorveglianza sanitaria degli ex esposti amianto e dell'informazione verso i cittadini per i rischi connessi all'esposizione a tale materiale) sia per quanto riguarda la definizione del protocollo per la sorveglianza sanitaria riportato nella DGR 250/2016 recante "Percorso socio sanitario assistenziale del soggetto esposto o ex esposto ad amianto nella regione Friuli Venezia Giulia".

## OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO

Nel presente paragrafo si riportano gli obiettivi e le azioni del PRA.

OBIETTIVO GENERALE PRA		OBIETTIVI SPECIFICI PRA		AZIONI PRA	
OG.1	Ottimizzazione della gestione relativa alla presenza dell'amianto e prevenzione dell'esposizione	OS.1	Completamento della mappatura sul territorio dell'amianto di origine antropica	A.1.1	Realizzazione di campagne mirate per il rilevamento dell'amianto
				A.1.2	Implementazione dell'Archivio regionale amianto (ARAM) attraverso l'inserimento di dati pregressi, già in possesso presso le pubbliche amministrazioni
		OS.2	Rilevamento delle coperture in amianto	A.2	Telerilevamento delle coperture in amianto mediante la tecnica delle immagini multispettrali
		OS.3	Attuazione di interventi di bonifica prioritari e relativa valutazione dell'effettivo impatto sulla salute e sull'ambiente	A.3	Individuazione dell'indice di priorità di intervento
		OS.4	Agevolazione della bonifica nel territorio	A.4	Concessione di contributi a favore dei Comuni per la bonifica degli edifici pubblici e a privati per edifici di proprietà privata adibiti ad uso residenziale o di proprietà di imprese
		OS.5	Agevolazione dei cittadini nella bonifica di piccole quantità di amianto	A.5	Definizione di Linee guida volte alla microraccolta comunale e la raccolta in proprio
		OS.6	Riduzione del conferimento in discarica	A.6	Promozione della ricerca di nuove tecnologie di trattamento dei materiali contenenti amianto, coerentemente con i principi comunitari e nell'ottica di una maggior sostenibilità ambientale
		OS.7	Formazione del personale addetto alle operazioni di bonifica	A.7	Realizzazione di corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione regionale che garantiscano l'offerta formativa gratuita per tutto l'anno solare
		OS.8	Informazione e sensibilizzazione dei cittadini e Comuni	A.8.1	Organizzazione di giornate formative e la realizzazione di un sito internet multidisciplinare aggiornato
				A.8.2	Redazione di linee guida per la gestione delle segnalazioni e tracciabilità dei manufatti contenenti amianto
OS.9	Valutazione delle possibili situazioni di rischio di inalazione di fibre di amianto.	A.9	Monitoraggio delle fibre aerodisperse in corrispondenza di punti critici del territorio con la collaborazione di ARPA FVG		

## **4 RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI**

Nel presente capitolo vengono sviluppate considerazioni specifiche in merito al confronto fra obiettivi/azioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRGRS) e obiettivi/azioni del PRA. Si è ritenuto di considerare unicamente il PRGRS, in quanto l'unico strumento a poter avere attinenza con il Piano oggetto di valutazione.

Si evidenzia tuttavia che il presente piano non svolge attività di pianificazione in materia di rifiuti ma su manufatti o strutture di elementi contenenti amianto in opera.

### **PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI**

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRGRS) è stato approvato con decreto del Presidente della Regione 30 dicembre 2016, n. 0259/Pres ed è parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", i cui contenuti sono stati individuati con delibera di giunta regionale 15 gennaio 2016, n. 40. Il PRGRS definisce obiettivi ed azioni che consentono una gestione dei rifiuti speciali sul territorio regionale rispettosa dei principi fondamentali stabiliti dal testo unico dell'ambiente.

I rifiuti speciali sono i rifiuti prodotti da attività industriali, artigianali e commerciali, da attività di costruzione e demolizione, dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di bonifica dei siti inquinati e di depurazione delle acque di scarico, da attività agricole, agro-industriali, di servizio e sanitarie ecc.

Ai sensi del testo unico dell'ambiente, la gestione dei rifiuti speciali, al pari dei rifiuti urbani, deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Anche per i rifiuti speciali vigono i criteri di priorità nella gestione, che prevedono il rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale.

Nel rispetto della gerarchia, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

Non da ultimo il decreto legislativo 152/2006 stabilisce che nella gestione dei rifiuti speciali deve essere rispettato, per quanto possibile, il principio di prossimità. Nello specifico il codice ambientale prevede che i piani regionali di gestione dei rifiuti speciali stabiliscano il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti.

La normativa tuttavia non prevede un obbligo vincolante a livello pianificatorio per quanto riguarda la movimentazione dei rifiuti speciali, che come detto soggiacciono alle regole del libero mercato.

L'obiettivo generale di sostenibilità ambientale a cui si ispira la struttura degli obiettivi del PRGRS è riconducibile a: "Prevenire la produzione e gestire i rifiuti speciali secondo principi, criteri e priorità indicati dal codice dell'ambiente, in modo da non comportare pericolo per la salute umana e non utilizzare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente".

La definizione degli obiettivi di Piano è stata sviluppata partendo non soltanto dalle indicazioni del codice dell'ambiente e dalla normativa di settore, ma anche dall'analisi degli obiettivi di sostenibilità ambientale sviluppata nel Rapporto ambientale a partire da documenti nazionali, comunitari e internazionali, afferenti anche a tematiche diverse rispetto a quella dei rifiuti, ma che con essa potessero avere attinenza. Questa attività ha permesso di proporre obiettivi di Piano che abbiano anche valenza di obiettivi di sostenibilità propri del Piano stesso e pertanto le azioni dello strumento pianificatorio contribuiscono a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità del Piano, garantendo in tal modo anche una coerenza interna dello strumento.

La struttura complessiva relativa alle relazioni tra obiettivi generali, obiettivi strategici e azioni di piano è riportata nella tabella che segue.

<b>Obiettivo di sostenibilità:</b>					
<i>"Prevenire la produzione e gestire i rifiuti speciali secondo principi, criteri e priorità indicati dal codice dell'ambiente, in modo da non comportare pericolo per la salute umana e non utilizzare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente"</i>					
<b>Obiettivi generali</b>		<b>Obiettivi strategici</b>		<b>Azioni</b>	
OG1	Promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti speciali	OS1	Riduzione della quantità dei rifiuti speciali	A1	Attuazione del programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti
		OS2	Riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali		
OG2	Massimizzare il recupero dei rifiuti speciali	OS3	Promozione di tecnologie di trattamento innovative volte al recupero di particolari tipologie di rifiuti	A2	Promozione di accordi tra soggetti pubblici e privati
				A3	Promozione della realizzazione di impianti sperimentali altamente tecnologici per il recupero innovativo di particolari tipologie di rifiuti
				A4	Supporto al settore del recupero dei rifiuti, a valere sui bandi comunitari per il sostegno alle imprese, con l'individuazione dei criteri di premialità
OG3	Minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica	OS4	Miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema regionale dei rifiuti speciali	A5	Promozione della realizzazione di impianti per il recupero di determinate tipologie di rifiuti speciali
				A6	Promozione della bioedilizia
				A7	Verifica dell'impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero
OG4	Promuovere il principio di prossimità	OS5	Monitoraggio dei flussi e del fabbisogno gestionale di trattamento dei rifiuti promuovendo l'utilizzo degli impianti del territorio regionale	A8	Fruibilità del SIRR da parte degli utenti esterni
OG5	Garantire la migliore opzione ambientale complessiva nella gestione dei rifiuti speciali	OS6	Applicazione dei criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti	A9	Predisposizione di un sistema informativo georiferito per l'individuazione delle aree compatibili con la realizzazione degli impianti
OG6	Mantenere un quadro di conoscenze aggiornato della gestione dei rifiuti speciali in regione	OS7	Ottimizzazione ed implementazione dei sistemi informativi SIRR e ORSo	A10	Definizione e compilazione del set minimo dei dati del SIRR
				A11	Implementazione della Scheda impianti di ORSo

In termini di correlazione potenziale fra (PRGRS) e PRA, si osserva, in generale, quanto segue:  
Si osserva che il nuovo Piano Regionale amianto non ha intrapreso attività di pianificazione per quanto attiene il conferimento in discarica, inoltre si evidenzia che la normativa vigente in materia di rifiuti non prevede di per sé l'obbligo di rimozione delle coperture contenenti amianto che risultano in buone condizioni.

In aggiunta a questo aspetto bisogna tener conto anche del fatto che i rifiuti contenenti amianto rientrano nella categoria di rifiuti speciali e, sebbene valga il principio di prossimità che promuove lo smaltimento in regione, deve essere garantito anche il principio di libera circolazione che ne consente lo smaltimento in tutto il territorio nazionale o, addirittura, all'estero. Questo, di fatto, ha reso impossibile una pianificazione di qualsiasi tipo in termini di conferimento sul territorio e ha fatto sì che il PRA si sia limitato a riportare i dati di smaltimento rifiuti contenenti amianto pregressi ed abbia analizzato la capacità residua della discarica presente in regione.

Per quanto attiene l'obiettivo di carattere generale di *prevenzione della produzione di rifiuti* individuato dal PRGRS, invece, si specifica che il PRA non ha potuto mettere in campo azioni con lo stesso obiettivo in quanto opera su manufatti o edifici già esistenti e dunque non interviene in maniera diretta (bensì eventualmente in modo indiretto e complementare) nella politica di prevenzione, peraltro, già stabilita dalla legge nazionale.

Con riferimento agli obiettivi specifici del PRGRS, si evidenzia la coerenza per le parti di seguito elencate:

- Promozione di tecnologie di trattamento innovative volte al recupero di particolari tipologie di rifiuti che, di fatto, concorrono alla massimizzazione del recupero e la minimizzazione del ricorso allo smaltimento;
- Monitoraggio dei flussi e del fabbisogno gestionale di trattamento dei rifiuti;
- Ottimizzazione ed implementazione dei sistemi informativi SIRR e ORSo (nel caso dell'amianto il sistema informativo si chiama ARAM).

## 5 VERIFICA DI SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA DEL PIANO SULLA RETE NATURA 2000

La presente relazione ha lo scopo di verificare la possibilità che le previsioni o le azioni del Piano regionale amianto determinino, da sole o congiuntamente con altri piani/progetti, effetti a breve, medio o lungo termine su specie e habitat di un sito.

Il PRA è un documento che affronta il tema dell'amianto in modo multidisciplinare e, come approfondito nei capitoli precedenti, definisce le modalità di raccolta dei dati per la mappatura, l'organizzazione all'interno delle pubbliche amministrazioni, incentiva la comunicazione, la formazione del personale addetto alle operazioni di bonifica e non e la dematerializzazione delle informazioni.

Nella seguente tabella si riportano, pertanto, i possibili effetti che le azioni di Piano potrebbero avere sulla fauna, sulla flora e sugli habitat.

	<b>AZIONI</b>	<b>Specie faunistiche</b>	<b>Specie floristiche</b>	<b>Habitat</b>
A.1.1	Realizzazione di campagne mirate per il rilevamento dell'amianto	0	0	0
A.1.2	Implementazione dell'Archivio regionale amianto (ARAM) attraverso l'inserimento di dati pregressi, già in possesso presso le pubbliche amministrazioni	0	0	0
A.2	Telerilevamento delle coperture in amianto mediante la tecnica delle immagini multispettrali	+	+	+
A.3	Individuazione dell'indice di priorità di intervento	0	0	0
A.4	Concessione di contributi a favore dei Comuni per la bonifica degli edifici pubblici e a privati per edifici di proprietà privata adibiti ad uso residenziale o di proprietà di imprese	0	0	0
A.5	Definizione di Linee guida volte alla microraccolta comunale e la raccolta in proprio	+	+	+
A.6	Promozione della ricerca di nuove tecnologie di trattamento dei materiali contenenti amianto, coerentemente con i principi comunitari e nell'ottica di una maggior sostenibilità ambientale	0	0	0
A.7	Realizzazione di corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione regionale che garantiscano l'offerta formativa gratuita per tutto l'anno solare	0	0	0
A.8.1	Organizzazione di giornate formative e la realizzazione di un sito internet multidisciplinare aggiornato	0	0	0
A.8.2	Redazione di linee guida per la gestione delle segnalazioni e tracciabilità dei manufatti contenenti amianto	0	0	0
A.9	Monitoraggio delle fibre aerodisperse in corrispondenza di punti critici del territorio con la collaborazione di ARPA FVG	0	0	0

simbolo	descrizione
0	Nessun effetto
-	Effetto negativo
+	Effetto positivo


L'effetto positivo individuato per l'azione A.2- *Telerilevamento delle coperture in amianto mediante la tecnica delle immagini multispettrali* - consiste nel ridurre al minimo le interferenze con il territorio, mentre l'azione A.5 - *Definizione di Linee guida volte alla microraccolta comunale e la raccolta in proprio*- comporta un effetto positivo generale per l'habitat in quanto ha come obiettivo principale quello di ridurre l'abbandono dei materiali contenenti amianto nel territorio.

## CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA VERIFICA DI SIGNIFICATIVITÀ RELATIVA ALL'INCIDENZA SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000

Ad integrazione di quanto rappresentato nel paragrafo precedente il presente piano, tuttavia, l'aggiornamento della mappatura degli edifici contenenti amianto con i siti mappati nel 2006, 2007 e 2015 (e con i siti che deriveranno dalla futura mappatura), non localizza aree puntuali bensì interessa potenzialmente l'intero territorio regionale, ivi compresa la Rete Natura 2000 del Friuli Venezia Giulia.

Le aree della Rete Natura 2000 che sono interessate, al momento, da edifici contenenti amianto sono le seguenti:

- IT3320015 Valle del medio Tagliamento
- IT3340006 Carso Triestino e Goriziano



Dall'intersezione tra la mappatura degli edifici contenenti amianto del 2006, 2007 2015 con la Rete natura 2000 sono stati individuati tre coperture ricadenti, rispettivamente, nei Comuni di Osoppo, San Daniele del Friuli e Duino- Aurisina.

COMUNE	Tipo di SIC (ZSC)	Nome del SIC (ZSC)	ISTAT SIC (ZSC)
OSOPPO	B - SIC senza relazioni con altro sito NATURA 2000	Valle del medio Tagliamento	IT3320015
SAN DANIELE DEL FRIULI	B - SIC senza relazioni con altro sito NATURA 2000	Valle del medio Tagliamento	IT3320015
DUINO-AURISINA	G – ZSC incluso in una ZPS	Carso Triestino e Goriziano	IT3340006

Per una descrizione puntuale delle caratteristiche, delle misure di conservazione e dell'estensione dei siti sopra citati, si fa riferimento ai documenti puntualmente rinvenibili alla pagina web regionale dedicata alla Rete Natura 2000 <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/>.

Avendo escluso qualsiasi interferenza negativa delle azioni di piano sulla rete natura 2000, di seguito si approfondiscono comunque le possibili interferenze in seguito ad un intervento di bonifica di un edificio contenente amianto.

Le indicazioni relative alle metodologie, tempistiche e priorità di intervento di bonifica dei siti con edifici contenenti amianto non sono stabilite dal presente piano, bensì individuate o con normativa specifica (D.M. 6 Settembre 1994 *Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto*) oppure tramite linee di indirizzo "*Linee Guida per la corretta acquisizione delle informazioni relative alla Mappatura del territorio nazionale interessato dalla presenza di amianto, ai sensi dell'Art.20 della Legge 23.3.2001 n.93 e del Decreto 18/3/2003, n. 101*" realizzate dall'INAIL DIPIA.

Nello specifico, la tecnologia di intervento individuata per la bonifica degli edifici contenenti amianto prevede già, di per sé, l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili attraverso il completo confinamento con l'ambiente circostante proprio per evitare, prima di iniziare qualsiasi tipo di attività, la dispersione delle fibre nell'ambiente circostante. Questo viene fatto per salvaguardare, in primis, la salute dell'uomo, e, indirettamente, quella della fauna circostante.

Per quanto attiene le interferenze con la vegetazione e habitat si escludono aree non antropizzate in quanto l'amianto si trova esclusivamente come componente in edifici preesistenti.

Considerati gli obiettivi e i contenuti del presente Piano si possono escludere, in generale, effetti significativi negativi sui siti Rete Natura 2000 e si rimanda alle procedure autorizzative di progetto che dovranno richiedere specifica procedura di ViNCA, secondo quanto indicato dal DPR n. 357/97 e ss.mm.ii.

In considerazione del fatto che il Piano non introduce azioni dirette che possano avere incidenze negative sui Siti della Rete Natura 2000, al fine di escludere l'insorgere di possibili effetti indiretti, in fase di realizzazione delle operazioni di rimozione delle coperture, in presenza di habitat o specie di

interesse comunitario è necessario tenere presenti le indicazioni di massima riportate nella tabella sottostante.

<b>Tema ambientale</b>	<b>Aspetto</b>	<b>Possibile interazione</b>	<b>Possibile mitigazione</b>
Suolo	Consumo di suolo	Occupazione temporanea di suolo	Al termine delle operazioni di bonifica rimuovere le attrezzature non più necessarie;
Salute umana	Rumore	Generazione di rumore da parte dei macchinari per la depurazione (pompe, ecc.)	Garantire l'insonorizzazione delle apparecchiature
Componenti ecosistemiche	Vegetazione e habitat	Interferenze con habitat esistenti per la realizzazione delle opere	Le aree interessate dalle opere non comportano la modifica di vegetazione o habitat in quanto interferiscono direttamente solo su strutture antropizzate e non sull'ambiente naturale.
	Fauna	Disturbo alla fauna selvatica eventualmente presente	In caso di accertata presenza di specie di interesse comunitario, sospendere i lavori di cantiere nel periodo riproduttivo
		Sottrazione di habitat faunistico	In caso di sottrazione permanente di habitat faunistico provvedere alla compensazione in luogo ecologicamente idoneo
Acqua	Corpi idrici superficiali	Non sono previste interferenze con corpi idrici	-

## 6 VALUTAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI DOVUTI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

L'attuazione di un Piano può generare delle ripercussioni sull'ambiente di tipo negativo o positivo, evitando o minimizzando alcune problematiche ambientali o, al contrario, giungendo ad acuirle o a causarne di nuove. Partendo da queste considerazioni, l'identificazione e la valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del PRA può avere sull'ambiente, inteso in senso lato, costituiscono il primo fondamentale passaggio per procedere alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica dello strumento.

### POSSIBILI EFFETTI DEL PIANO

Come anticipato nei capitoli precedenti, il Piano regionale amianto è uno strumento di gestione delle problematiche relative alla presenza di amianto nel territorio sotto molteplici aspetti che sono, però, di carattere prevalentemente gestionale.

Il problema dell'amianto, infatti, interessa prioritariamente aspetti sanitari che sono gestiti, ad esempio, attraverso la presa in carico del paziente o l'organizzazione del percorso socio assistenziale che accompagna l'esposto o il malato nelle diverse fasi diagnostiche.

Dal punto di vista ambientale, invece, la tematica viene affrontata mettendo in campo risorse per incentivare la bonifica e, quindi, indirettamente, attraverso azioni volte alla prevenzione dei pericoli derivanti dalla presenza del materiale nel territorio.

Questa prevenzione viene di fatto attuata attraverso la stesura di linee guida per la tracciabilità e la definizione dell'indice di degrado, la condivisione delle informazioni e l'implementazione delle stesse in un unico archivio informatico (ARAM), la sovvenzione di corsi specifici per gli operatori, la promozione e la diffusione delle informazioni nel territorio (tecnici comunali e cittadini) e l'organizzazione della raccolta nei rifiuti contenenti amianto a livello comunale.

Tutto il sistema, pertanto, ruota attorno alla prevenzione al fine di ridurre quanto più possibile l'impatto della presenza di amianto con l'uomo anche perché è stato scientificamente dimostrato il rapporto causa effetto tra l'esposizione all'amianto e la presenza di mesoteliomi.

Non sono prese in considerazione altre tipologie di impatto, ad esempio sulle matrici ambientali o sulla fauna, in quanto finora non sono stati pubblicati studi che dimostrano la bioaccumulabilità dell'amianto e, pertanto, se ne esclude ogni possibile iterazione.

### ELEMENTI VALUTATIVI

Nel presente paragrafo sono presentati in sintesi elementi di valutazione dei potenziali effetti che le azioni di PRA possono avere sui principali fattori ambientali: si evidenzia che la valutazione effettuata è di tipo qualitativo e soggettivo.

Per esprimere in modo immediato ed efficace la sintesi valutativa, si definisce una scala graduata di "significatività" degli effetti delle azioni del PRA in relazione ad ogni singola tematica ambientale ed anche in relazione alle attività antropiche: tale scala è suddivisa in effetti positivi e negativi.

Effetti negativi	Significatività	Effetti positivi
---	effetto molto significativo	+++

Effetti negativi	Significatività	Effetti positivi
--	effetto significativo	++
-	effetto poco significativo	+
o	nessun effetto	o

Nelle seguenti tabelle sono riportate le valutazioni di significatività degli effetti delle azioni di Piano sulle tematiche ambientali e sulle attività antropiche.

AZIONI DEL PRA		Effetti sui FATTORI AMBIENTALI					
		Popolazione e salute umana	Biodiversità	Suolo	Acqua	Aria e cambiamenti climatici	Beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio
A.1.1	Realizzazione di campagne mirate per il rilevamento dell'amianto	+	0	0	0	0	+
A.1.2	Implementazione dell'Archivio regionale amianto (ARAM) attraverso l'inserimento di dati pregressi, già in possesso presso le pubbliche amministrazioni	+	0	0	0	0	0
A.2	Telerilevamento delle coperture in amianto mediante la tecnica delle immagini multispettrali	+	0	0	0	0	+
A.3	Individuazione dell'indice di priorità di intervento	+	0	0	0	0	+
A.4	Concessione di contributi a favore dei Comuni e a privati per edifici di proprietà privata adibiti ad uso residenziale o di proprietà di imprese	+	0	0	0	+	+
A.5	Definizione di Linee guida volte alla microraccolta comunale e la raccolta in proprio	+	0	0	0	+	0

AZIONI DEL PRA		Effetti sui FATTORI AMBIENTALI					
		Popolazione e salute umana	Biodiversità	Suolo	Acqua	Aria e cambiamenti climatici	Beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio
A.6	Promozione della ricerca di nuove tecnologie di trattamento dei materiali contenenti amianto, coerentemente con i principi comunitari e nell'ottica di una maggior sostenibilità ambientale	+	0	+	0	0	0
A.7	Realizzazione di corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione regionale che garantiscano l'offerta formativa gratuita per tutto l'anno solare	+	+	+	+	0	0
A.8.1	Organizzazione di giornate formative e la realizzazione di un sito internet multidisciplinare aggiornato	+	+	+	+	0	0
A.8.2	Redazione di linee guida per la gestione delle segnalazioni e tracciabilità dei manufatti contenenti amianto	+	0	0	0	+	0
A.9	Monitoraggio delle fibre aerodisperse in corrispondenza di punti critici del territorio con la collaborazione di ARPA FVG	+	0	0	0	+	0

Tutte le azioni possono avere effetti positivi, perlopiù indiretti, sul fattore ambientale **popolazione e salute umana** in particolare le azioni A.1.2 - *Implementazione dell'Archivio regionale amianto (ARAM) attraverso l'inserimento di dati pregressi, già in possesso presso le pubbliche amministrazioni*, A.7 - *Realizzazione di corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione regionale che garantiscano l'offerta formativa gratuita per tutto l'anno solare*, A.8.1 - *Organizzazione di giornate formative e la realizzazione di un sito internet multidisciplinare aggiornato* contribuiscono alla informazione e formazione del cittadino e degli operatori del settore; le azioni A.1.1 - *Realizzazione di campagne mirate per il rilevamento dell'amianto*, A.2 - *Telerilevamento delle coperture in amianto mediante la tecnica delle immagini multispettrali*, A.8.2 - *Redazione di linee guida per la gestione delle segnalazioni e tracciabilità dei manufatti contenenti amianto*, A.9 - *Monitoraggio delle fibre aerodisperse in corrispondenza di punti critici del territorio con la collaborazione di ARPA FVG* contribuiscono ad implementare le informazioni relative ai manufatti contenenti amianto, ossia a rendere disponibili dati utili per una corretta gestione del territorio e pianificazione delle aree da bonificare; mentre le azioni A.3 - *Individuazione dell'indice di priorità di intervento*, A.4 - *Concessione di contributi a favore dei Comuni e a privati per edifici di proprietà privata adibiti ad uso residenziale o di proprietà di imprese*, A.5 - *Definizione di Linee guida volte alla microraccolta comunale e la raccolta in proprio*, A.6 - *Promozione della ricerca di nuove tecnologie di trattamento dei materiali contenenti amianto, coerentemente con i principi comunitari e nell'ottica di una maggior sostenibilità ambientale*, A.8.2 - *Redazione di linee guida per la gestione delle segnalazioni e tracciabilità dei manufatti contenenti amianto*, A.9 - *Monitoraggio delle fibre aerodisperse in corrispondenza di punti critici del territorio con la collaborazione di ARPA FVG* contribuiscono a migliorare e a promuovere la bonifica delle situazioni contenenti amianto e a ridurre l'abbandono dei materiali contenenti amianto nel territorio.

Le azioni A.7 - *Realizzazione di corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione regionale che garantiscano l'offerta formativa gratuita per tutto l'anno solare*, A.8.1 - *Organizzazione di giornate formative e la realizzazione di un sito internet multidisciplinare aggiornato* possono avere effetti positivi indiretti sul fattore ambientale **biodiversità** in quanto, durante gli incontri tecnico-formativi, anche finalizzati alla redazione delle linee guida, vi è la possibilità di sensibilizzare anche in merito a tematiche naturalistiche, paesaggistiche, ambientali.

L'azione A.6 - *Promozione della ricerca di nuove tecnologie di trattamento dei materiali contenenti amianto, coerentemente con i principi comunitari e nell'ottica di una maggior sostenibilità ambientale* può avere effetti positivi sul fattore ambientale **suolo** in quanto mira alla riduzione del conferimento dei materiali contenenti amianto in discarica e ad un loro eventuale riutilizzo. Inoltre le azioni A.7 - *Realizzazione di corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione regionale che garantiscano l'offerta formativa gratuita per tutto l'anno solare*, A.8.1 - *Organizzazione di giornate formative e la realizzazione di un sito internet multidisciplinare aggiornato* possono avere effetti positivi indiretti sul suolo in quanto, durante gli incontri tecnico-formativi, anche finalizzati alla redazione delle linee guida, vi è la possibilità di sensibilizzare anche in merito a tematiche naturalistiche, paesaggistiche, ambientali.

Le azioni A.7 - *Realizzazione di corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione regionale che garantiscano l'offerta formativa gratuita per tutto l'anno solare*, A.8.1 - *Organizzazione di giornate formative e la realizzazione di un sito internet multidisciplinare aggiornato* possono avere effetti positivi indiretti sul fattore ambientale **acqua** in quanto, durante gli incontri tecnico-formativi, anche finalizzati alla redazione delle linee guida, vi è la possibilità di sensibilizzare anche in merito a tematiche naturalistiche, paesaggistiche, ambientali.

Per quanto riguarda il fattore ambientale **aria e cambiamenti climatici** vi possono essere effetti positivi, perlopiù indiretti, determinati dalle azioni A.8.2 - *Redazione di linee guida per la gestione delle segnalazioni e tracciabilità dei manufatti contenenti amianto*, A.9 - *Monitoraggio delle fibre aerodisperse in corrispondenza di punti critici del territorio con la collaborazione di ARPA FVG* in quanto contribuiscono ad implementare le informazioni relative ai manufatti contenenti amianto, ossia dati necessari una corretta gestione del territorio e pianificazione delle aree da bonificare; mentre le azioni A.4 - *Concessione di*

*contributi a favore dei Comuni e a privati per edifici di proprietà privata adibiti ad uso residenziale o di proprietà di imprese, A.5 - Definizione di Linee guida volte alla microraccolta comunale e la raccolta in proprio contribuiscono a migliorare e a promuovere la bonifica delle situazioni contenenti amianto e a ridurre l'abbandono dei materiali contenenti amianto nel territorio, dunque indirettamente potrebbero apportare effetti positivi in relazione alla gestione di manufatti che potrebbero rilasciare fibre di amianto nell'aria.*

Per quanto riguarda il fattore ambientale **beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio** vi possono essere effetti positivi determinati dalle azioni A.1.1 - *Realizzazione di campagne mirate per il rilevamento dell'amianto*, A.2 - *Telerilevamento delle coperture in amianto mediante la tecnica delle immagini multispettrali*, A.3 - *Individuazione dell'indice di priorità di intervento*, A.4 - *Concessione di contributi a favore dei Comuni e a privati per edifici di proprietà privata adibiti ad uso residenziale o di proprietà di imprese* in quanto permettono, identificando le situazioni in cui la presenza di amianto negli edifici può inficiarne la qualità di fruizione, di far conseguire una indiretta valorizzazione di tale patrimonio.

## 7 CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto, appare evidente che il PRA, essendo inserito in un contesto normativo specifico che riguarda l'amianto in opera, non ha nulla a che vedere con la gestione dei rifiuti e non ha esattamente le caratteristiche tipiche di un Piano in senso stretto, quanto piuttosto di uno strumento pianificatorio di indirizzi.

Il PRA è uno strumento di gestione delle problematiche relative alla presenza di amianto nel territorio sotto molteplici aspetti che sono, però, di carattere prevalentemente gestionale. Dal punto di vista ambientale la tematica viene affrontata mettendo in campo risorse per incentivare la bonifica e, quindi, indirettamente, attraverso azioni volte alla prevenzione dei pericoli derivanti dalla presenza del materiale nel territorio.

Questa prevenzione viene di fatto attuata attraverso la stesura di linee guida per la tracciabilità e la definizione dell'indice di degrado, la condivisione delle informazioni e l'implementazione delle stesse in un unico archivio informatico (ARAM), la sovvenzione di corsi specifici per gli operatori, la promozione e la diffusione delle informazioni nel territorio (tecnici comunali e cittadini) e l'organizzazione della raccolta nei rifiuti contenenti amianto a livello comunale.

Tutto il sistema, pertanto, ruota attorno alla "prevenzione", al fine di ridurre quanto più possibile l'impatto della presenza di amianto sulla salute umana, anche perché è stato scientificamente dimostrato il rapporto causa/effetto tra l'esposizione all'amianto e l'insorgenza di patologie neoplastiche quali i mesoteliomi.

Per quanto sopra specificato **si ritiene di non procedere alla valutazione ambientale strategica del PRA in quanto strumento pianificatorio che non genera effetti significativi negativi sull'ambiente.**

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE